Conoscere Inarcassa

Marco Muratore – Componente del CND Seminario formativo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, 09.06.2021

"INARCASSA"

Chi è InArCassa?

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Cosa è InArCassa?

Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R.

10 febbraio 2000 n. 361

"INARCASSA"

Cosa fa InArCassa?

ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di <u>previdenza</u> ed <u>assistenza</u> a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del proprio Statuto

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38

-omissis-

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

-omissis-

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

-omissis

"PREVIDENZA"

Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

- a) pensioni di vecchiaia
- b) pensioni di anzianità
- c) pensioni di inabilità ed invalidità
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette
- e) rendite

"PREVIDENZA"

Le prestazioni previdenziali erogate da INARCASSA sono:

- a) pensione di vecchiaia (eliminata dal 1.1.2013)
- b) pensione di vecchiaia unificata
- c) pensione di anzianità (eliminata dal 1.1.2013)
- d) pensione di inabilità ed invalidità
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
- f) pensione contributiva (eliminata dal 1.1.2013)

Totalizzazione

Cumulo

"ASSISTENZA"

Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

Indennità di maternità Indennità di paternità (dal 1/1/2018)

altre attività assistenziali:

- a) Assistenza sanitaria
- b) Indennità per inabilità temporanea
- c) Sussidi per condizioni di disagio economico
- d) Mutui ipotecari fondiari edilizi
- e) Prestito d'onore per i giovani
- f) Finanziamenti
- g) Convenzioni (polizza sanitaria integrativa, RC professionale, Inarcassa Card)

"ISCRIZIONE AD INARCASSA"

L'iscrizione ad INARCASSA è <u>obbligatoria</u> per tutti gli ingegneri e g li architetti che esercitano la <u>libera</u> professione con carattere di <u>continuità</u> e ad essi esclusivamente riservata.

Il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.

"MODALITA' DI ISCRIZIONE AD INARCASSA"

La domanda di iscrizione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del Regolamento (31 ottobre anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità).

L'iscrizione avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva di Inarcassa e ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

"MODULO DI ISCRIZIONE AD INARCASSA"

| Domanda di iscrizione ad Inarcassa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) | 1 di non essere soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria dal (gg.mm.aa)/; |
|--|---|
| II/La sottoscritt_ Ing. □ Arch. □ nato/a a Prov. II | 2 di essere stato/a soggetto/a ad altra forma di previdenza obl:ligatoria presso |
| Matr. Inarcassa Codice fiscale Codic | dal (gg.mm.aa)/al (gg.mm.aa)/, in qualità di 3. (in caso di contratto di collaborazione) denominazione del committente della prestazione e ramo di attività |
| Cap Città Prov. | (Ad es. società operante nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, ecc.) |
| Tel. E-mail Cell. P.E.C. | 4. di essere attualmente titolare della partita IVA individuale n° |
| *N.B. Indicare esclusivamente l'indirizzo di residenza anagrafica, quale registrato presso i competenti Uffici Comunali. quale iscritt_ all'Albo degli Ingegneri Architetti di dal | 5. di essere attualmente titolare della partita IVA associativa n° |
| comunica, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Inarcassa, di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione. Cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ottenere l'iscrizione nei ruoli di Inarcassa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, | 6. di essere attualmente titolare, quale socio della società di professionisti(indicare eventuale denominazione ed allegare atto costitutivo) della partita IVA n°, dal//(gg.mm.aa indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6); |
| dichiara: | 7. di essere stato/a titolare della partita IVA (specificare se individuale, associativa, altro) |

http://www.inarcassa.it/site/home/modulistica/ricerca-moduli-in-pdf.html

"ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI E DEI NON ISCRITTI"

Comunicazione obbligatoria ad INARCASSA

Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tramite INARCASSA online, devono comunicare il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente.

"CONTRIBUTI OBBLIGATORI"

Contributo soggettivo

Contributo integrativo

Contributo maternità

"CONTRIBUTO SOGGETTIVO"

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA ed è calcolato applicando sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, una aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A.

| Anno | Massimale contributivo (€) | Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€) | | ordinaria % di cui | Aliquota ridotta | | o minimo Ē) | Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo % |
|------|----------------------------------|--|-------|--------------------------|---------------------|----------|----------------------------|--|
| | (*) | | | quota assistenza | % | (*) | di cui quota assistenza | |
| 2012 | 87.700,00 | 43.750,00 | 13,50 | 0,5 | 6,75 | 1.645,00 | 67,00 | 3,00 |
| 2013 | 120.000,00 | 45.100,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 121.350,00 | 45.600,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 122.950,00 | 46.250,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |

"CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO"

E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A. Dal 1° gennaio 2021 tale contributo minimo è dovuto anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

| Anno | Massimale contributivo (€) | Limite di reddito ai fini del calcolo | | ordinaria % | Aliquota ridotta | Contributo (€ | | Contributo di solidarietà oltre il |
|------|----------------------------------|---|-------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--|
| | (5) | contribuzione ridotta (€) | | | | | | massimale contributivo % |
| | (*) | | | di cui quota assistenza | % | | di cui quota assistenza | |
| 2012 | 87.700,00 | 43.750,00 | 13,50 | 0,5 | 6,75 | 1.645,00 | 67,00 | 3,00 |
| 2013 | 120.000,00 | 45.100,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 121.350,00 | 45.600,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 121.600,00 | 45.700,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 122.950,00 | 46.250,00 | 14,50 | 0,00 | 7,25 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | _00_0_ | | | | 2 2 2 |

2021 | € 2360,00

"CONTRIBUTO INTEGRATIVO"

Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

| Anno | Aliquota | Contributo minimo (*) | Massimale volume di affari pensionabile (*) |
|------|----------|-----------------------------|---|
| 2012 | 4,00 | 375,00 | |
| 2013 | 4,00 | 660,00 | 160.000,00 |
| 2014 | 4,00 | 670,00 | 161.800,00 |
| 2015 | 4,00 | 675,00 | 162.150,00 |
| 2016 | 4,00 | 675,00 | 161.050,00 |
| 2017 | 4,00 | 675,00 | 161.050,00 |
| 2018 | 4,00 | 685,00 | 163.950,00 |
| 0040 | 4.00 | 205 20 | 400 400 00 |

2021 | € 705,00

"CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO"

E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo indicato nella tabella C. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.

| Anno | Aliquota | Contributo minimo (*) | Massimale volume di affari pensionabile (*) |
|------|----------|-----------------------------|---|
| 2012 | 4,00 | 375,00 | 2.02 |
| 2013 | 4,00 | 660,00 | 160.000,00 |
| 2014 | 4,00 | 670,00 | 161.800,00 |
| 2015 | 4,00 | 675,00 | 162.150,00 |
| 2016 | 4,00 | 675,00 | 161.050,00 |
| 2017 | 4,00 | 675,00 | 161.050,00 |
| 2018 | 4,00 | 685,00 | 163.950,00 |
| 2040 | 4.00 | 605.00 | 163 100 00 |

2021 | € 705,00

"CONTRIBUTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ"

Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. contributiva.

MISURA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Art. 6 Regolamento

| Anno | Contributo maternità (€) | | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|
| 2012 | 85,00 | | | |
| 2013 | 68,00 | | | |
| 2014 | 62,00 | | | |
| 2015 | 61,00 | | | |
| 2016 | 67,00 | | | |
| 2017 | 49,00 | | | |
| 2018 | 48,00 | | | |

TABELLA D)

2021 | € 53,00

"DEROGHE E AGEVOLAZIONI"

Deroga all'obbligo di pagamento del contributo minimo soggettivo

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati di Inarcassa e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.

Termine

Limite

Anzianità

Conguaglio

Integrazione/Riscatto

"DEROGHE E AGEVOLAZIONI"

Agevolazioni giovani iscritti

Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio è ridotto alla metà, mentre quello minimo è ridotto ad un terzo.

Limite di reddito – Tabella G scaglione lettera a)

| Anno maturazione | Coefficienti di rendimento | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| requisiti | 2,00% fino al valore di a) | 1,71% per la parte eccedente di a) | 1,43% per la parte eccedente di b) | 1,14% per la parte eccedente di c) | | | |
| | ; | Scaglioni di reddito pensionabile (€) (*) | | | | | |
| | a) | b) | c) | d) | | | |
| 2012 | 43.750,00 | 65.950,00 | 76.850,00 | 87700 | | | |
| 2013 | 45.100,00 | 67.950,00 | 79.200,00 | 90.350,00 | | | |
| 2014 | 45.600,00 | 68.700,00 | 80.100,00 | 91.350,00 | | | |
| 2015 | 45.700,00 | 68.850,00 | 80.300,00 | 91.550,00 | | | |
| 2016 | 45.700,00 | 68.850,00 | 80.300,00 | 91.550,00 | | | |
| 2017 | 45.700,00 | 68.850,00 | 80.300,00 | 91.550,00 | | | |
| 2018 | 46.250.00 | 69.650.00 | 81.200.00 | 92.600.00 | | | |

2021 | € 47050,00

CS I € 786,70 +7.25% RP

CI I € 235,00 + 4% VA

ESEMPIO 1

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI ETA' > 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS = € 2.360,00

CI = € 705,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI € 3.118,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI ETA' < 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS=7.25%xRP≥ € 786,70

CI =4%xVA= €235,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI € 1.074,70

ESEMPIO 2

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI ETA' > 35 ANNI

VA = € 30.000

RP = € 25.000

CS=14.5%xRP= € 4.350,00

CI =4%xVA= €1.400,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI € 5.803,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI ETA' < 35 ANNI

VA = € 30.000

RP = € 25.000

CS=7.25%xRP= € 2.175,00

CI =4%xVA= €1.000,00

IM = € 53,00

TOTALE CONTRIBUTI € 3.228,50

"CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO"

L'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

| Massimale contributivo (€) | Aliquota modulare (%) | | Contributo minimo modulare (€) |
|----------------------------------|---|---|---|
| (*) | minima | massima | (*) |
| 120.000,00 | 1,00 | 8,50 | 180,00 |
| 121.350,00 | 1,00 | 8,50 | 185,00 |
| 121.600,00 | 1,00 | 8,50 | 190,00 |
| 121.600,00 | 1,00 | | 190,00 |
| 121.600,00 | 1,00 | 8,50 | 190,00 |
| 122.950,00 | | | 195,00 |
| | (*) 120.000,00 121.350,00 121.600,00 121.600,00 | contributivo (€) Aliquota monome (*) minima 120.000,00 1,00 121.350,00 1,00 121.600,00 1,00 121.600,00 1,00 121.600,00 1,00 | contributivo (€) Aliquota modulare (%) (*) minima massima 120.000,00 1,00 8,50 121.350,00 1,00 8,50 121.600,00 1,00 8,50 121.600,00 1,00 8,50 121.600,00 1,00 8,50 121.600,00 1,00 8,50 |

"CONTRIBUTI INARCASSA E FISCO"

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

31 agosto

TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

30 giugno Scadenza prima rata minimi anno corrente

30 settembre Scadenza seconda rata minimi anno corrente

31 ottobre Scadenza dichiarazione redditi anno precedente

31 dicembre Scadenza saldo anno precedente

PER I NON ISCRITTI

Scadenza pagamento contributo integrativo (4%) anno precedente

AGEVOLAZIONI SUI PAGAMENTO

CONTRIBUTI MINIMI

→ 28 febbraio → 30 giugno → 30 aprile → 30 giugno

→ 31 agosto
→ 30 settembre → 31 ottobre

⇒ 31 dicembre

SALDO CONTRIBUTI

⇒ 31 marzo
⇒ 31 luglio
⇒ 30 novembre

Senza interessi

SDD (SEPA Direct Debit)
disposizione permanente
di bonifico

Interessi 1,5%

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 3 R.G.P.

L'omissione, il ritardo oltre il 31 Ottobre di ogni anno e l'infedeltà della comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il suddetto termine, comporta una sanzione pari a 100 euro(*). Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

(*) 130 euro per il 2020

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 4 R.G.P.

L'infedele comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2.

Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro(*). In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi.

(*) 550 euro per il 2019

REGIME SANZIONATORIO

art. 10 comma 1 R.G.P.

Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:

- a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
- b) 2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo.

La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva non può superare il 30% dei contributi non corrisposti nei termini.

Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.



ISTITUTI DI CONCILIAZIONE

ROP - RAVVEDIMENTO OPEROSO

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ROP – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata.

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

In caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento (70% decennio pulito – 1^ volta).

Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

semplificazioni e agevolazioni

modifica del CdA del 22 settembre 2015



in vigore dal 1° novembre 2015



il mancato pagamento della contribuzione minima dell'anno corrente non è considerato come elemento di irregolarità grave e pertanto non ostativo al rilascio della certificazione



debito grave

elevato da 100 a 500 € il limite di debito oltre il quale non è possibile il rilascio della regolarità contributiva



validità del certificato

elevato da 90 a 100 giorni il periodo di validità del certificato di regolarità contributiva



regolarizzazione spontanea

elevato da 7 a 15 giorni il termine per regolarizzare spontaneamente i debiti o l'omessa dichiarazione dei redditi, per ottenere il via libera per le stazioni appaltanti

INTERVENTO SOSTITUTIVO

il professionista autorizza Inarcassa a comunicare al RUP il debito

2 Inarcassa comunica il debito alla STAP

il RUP comunica a Inarcassa, e p.c. al professionista, l'intendo d'avvalersi dell'intervento sostitutivo in analogia a quanto previsto dalla legge per prestazioni analoghe

il RUP ha due strade in relazione al credito:

- se il credito è <= del debito, il versamento è a saldo.

Inarcassa emetterà il richiesto certificato di regolarità contributiva

- se il credito è < del debito, il versamento è in acconto.

Inarcassa non emetterà alcun certificato di regolarità contributiva

Grazie per l'attenzione e IN BOCCA AL LUPO

Marco Muratore

CND Inarcassa – Delegato Ingegneri Provincia di Catania

marcomurat@tiscali.it